

ATTO N. DD 3061

DEL 22/05/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 213

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. integrata con la procedura di VAS di competenza comunale, relativa al progetto di coltivazione di nuova cava di inerti denominata cava Cascina Nuova nel Comune di Villafranca Piemonte (TO),
Comune: Villafranca Piemonte. Proponente: Cava San Michele S.r.l.
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- In data 17/02/2025 (prot. Cm. TO n. 24931 e 24957) la Ditta **Cava San Michele S.r.l.** ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di *“nuova cava di inerti denominata cava Cascina Nuova nel comune di Villafranca Piemonte (TO)”*.
- Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava per estrazione di inerti soprafalda, in località denominata “Cascina Nuova” nel comune di Villafranca p.te (TO), rientrante nella categoria progettuale n. B.8.i2 dell'**Allegato B alla L.R. n. 13/2023**: *“cave e torbiere fino a 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1 e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette né in siti della Rete Natura 2000”*.
- Con nota prot. CM n.31295 del 26/02/2024 è stata trasmessa per via telematica ai soggetti interessati la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nella comunicazione di cui sopra è stata data evidenza dell'integrazione della procedura di verifica di VIA con la procedura di verifica di VAS di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla LR 23/2016 e dall' art. 10 del Regolamento Regionale sulle attività estrattive n.11/R del 2/10/2017.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.
- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell' ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.
- Con nota CM n.31295 del 26/02/2024 sopra citata è stata anche convocata per il giorno 01/04/2025 una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità telematica ai sensi dell'art 14 L 241/90 e smi. In data 20/03/2025 si è tenuto un sopralluogo istruttorio sul sito di cava.

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza i seguenti pareri:

- nota prot. CM n. 00067100 del 17/04/2025 dell' Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino .
- nota prot. CM n. 40997 del 12/03/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino .
- nota prot. CM n. 49037 del 24/03/2025 della Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.
- nota prot. CM n. 49589 del 25/03/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti – Direzione Viabilità 2.
- nota prot. CM n. 56344 del 01/04/2025 della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia.
- Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM 00053547 del 31/03/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte.
- Contributo tecnico dell'ARPA trasmesso con nota prot. CM n.00083680 del 19/05/2025
- Determinazione del Comune di Villafranca P.te n.266 del 20/05/2025 di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS).

Rilevato che:

L'attività estrattiva in oggetto è ubicata in località C.na Nuova, del Comune di Villafranca P.te (TO). Attualmente tutta l'area in disponibilità alla ditta istante è utilizzata per le coltivazioni agricole. Tale destinazione è riscontrata anche a livello di P.R.G.C. vigente del Comune di Villafranca Piemonte; infatti, l'area risulta ricompresa nelle aree "A1".

La coltivazione della cava è prevista per una durata di 10 anni; la superficie complessiva dell'area estrattiva è pari a 47.084 mq e nel progetto è suddivisa in 4 lotti di 2.5 anni ciascuno; la coltivazione inizierà dalla zona Ovest dei terreni in disponibilità per poi estendersi verso Est.

La prima operazione che verrà effettuata sarà la realizzazione della pista interna di servizio, che dalla strada di accesso alla cascina Nuova, di proprietà dei richiedenti, scotando una striscia di 4 m di larghezza, raggiungerà il primo sottolotto dove inizierà la coltivazione vera e propria.

La coltivazione di ciascun lotto si svilupperà in fasi successive progressive la cubatura totale del giacimento compreso il terreno agrario è di circa 183.281 m³.

Il materiale da riportare per il recupero morfologico del fondo risulta di circa 136.131 m³ mentre il terreno vegetale da riportare per il recupero agricolo è di circa 47.150 m³, precedentemente scavato e stoccato come evidenziato nelle planimetrie di progetto.

Gli impianti della ditta richiedente sono ubicati in Frazione San Michele, nel Comune di Villafranca Piemonte (TO). La cava si trova a circa 5,4 km dagli impianti, i mezzi di cava sui quali verrà caricato il materiale estratto, per raggiungere i suddetti impianti, utilizzeranno per un tratto la Strada Provinciale n. 153 fino al bivio per la Frazione San Michele e quindi agli impianti di trattamento.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. aspetti amministrativi/autorizzativi:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*"; in particolare la documentazione progettuale dovrà essere redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall'allegato D4 del sopra citato regolamento.

2. aspetti pianificatori

- L'area estrattiva oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA **non risulta inserita nel PRAE** adottato con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024.
- L'area interessata risulta esterna alle fasce fluviali PAI del Torrente Pellice e non interferisce con dissesti individuati dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

- Da un punto di vista urbanistico, il vigente P.R.G.C. del Comune di Villafranca P.te risulta classificare l'area oggetto come agricola di tipo A1.
- Il progetto di coltivazione in esame, ricade nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 23/2016 e pertanto, in ottemperanza all'art. 8 della medesima legge regionale e del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017, richiede l'attivazione di una variante urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Inoltre ai sensi della normativa sopra citata, poiché l'istanza in oggetto, come sopra specificato, concerne la richiesta di una nuova autorizzazione di cava che necessita di una variante urbanistica al PRGC, deve essere espletata la fase di verifica della procedura di VAS,
- La procedura di verifica di VAS e la competenza urbanistica sulla variante al PRGC risultano in capo al Comune di Villafranca Piemonte, come riportato all'art. 10 del Regolamento Regionale sopra citato. L'avvio delle procedure di verifica di VIA e VAS è stato coordinato all'interno della presente fase di verifica di VIA.
- Nel Parere di competenza sulla Proposta di Variante al PRGC vigente, trasmesso con la nota prot. CM n. 00067100 del 17/04/2025 al Comune di Villafranca, la Città metropolitana, in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ha ritenuto che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS.
- La Variante proposta prevede di cambiare la destinazione d'uso della suddetta area dall'attuale destinazione *agricola di tipo A1 "aree per attività e allevamenti agricoli"* ad area A2.1 rientrante nelle *aree agricole di tipo A2* dove sono ammesse le attività estrattive. Inoltre la Variante intende apportare una modifica al disposto normativo (artt. 8 e 9 delle NTA) che non consente attività di cava all'interno della fascia di 100 m di distanza dai fabbricati, inserendo una disposizione specifica per l'area A2.1 che definisce la fascia di rispetto di 100 m di distanza dai fabbricati residenziali e di 50 m di distanza da tutti gli altri fabbricati e non prevede fasce per i fabbricati di proprietà del titolare dell'autorizzazione della cava e/o quelli afferenti l'attività medesima, nonché i fabbricati tecnici (quali, a titolo esemplificativo, le centrifughe, le cabine elettriche, le cabine di trasformazione, etc...).
- A conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, il Comune, autorità Competente, con Determinazione n.266 del 20/05/2025, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha disposto l'esclusione dalla VAS della Variante urbanistica al PRGC.

3. aspetti progettuali e ambientali

Progetto di coltivazione e Recupero ambientale

Il progetto presentato prevede, al termine della coltivazione della cava, il recupero dell'area ai fini agricoli, ripristinando le condizioni originarie. L'attività estrattiva e di recupero procederà per sottolotti e per porzioni di essi. In particolare si prevede di riportare circa 136.131 m³ di materiale per il recupero morfologico destinato a ripristinare il fondo e circa 47.150 m³ di terreno vegetale asportato e stoccato nel sito di intervento finalizzato al recupero agricolo dell'area. Si prevede di realizzare sul fronte nord dell'area di cava prospiciente la SP153 e lungo parte del lato nord-ovest cumuli di terreno vegetale di scotico aventi sezione trapezia (base minore pari a 2 m, base maggiore pari a 12 m e inclinazione delle scarpate pari a 30°) con funzione di mascheramento sia visivo che acustico dell'attività estrattiva. L'*Allegato C_Piano di gestione dei rifiuti da estrazione* a pag. 5 specifica che "[...] il materiale di scotico verrà stoccato nel settore settentrionale dei sottolotti conseguentemente all'avanzamento della coltivazione e progressivamente, all'apertura del nuovo sottolotto o della porzione di giacimento interna al medesimo sottolotto utilizzata per lo stoccaggio temporaneo, il materiale stoccato in precedenza verrà utilizzato per il recupero delle porzioni via via esaurite e colmate. Verrà lasciata sempre e comunque una barriera antirumore costituita dal cumulo di materiale parallelamente alla viabilità provinciale, e risvoltandola per circa 50 m lungo il lato orientale.

[...]”. Il cumulo di terreno avrà pertanto una natura prevalentemente “dinamica” in quanto verrà rimosso al termine della coltivazione di una porzione del sottolotto e ricreato nelle fasi iniziali di coltivazione della porzione successiva.

Si evidenzia che la soluzione progettuale prospettata riduce l’efficacia propria della barriera la quale, per assolvere a molteplici funzioni oltre a quella di protezione acustica, quali il mascheramento visivo, l’abbattimento delle polveri, la creazione di biodiversità, dovrebbe essere stabile per tutta la durata di coltivazione della cava, opportunamente piantumata e collocata lungo l’intero perimetro del sito di estrazione.

In occasione della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01/04/2025 i professionisti incaricati del progetto hanno evidenziato che la scelta di ricorrere a cumuli di terreno temporanei per sottolotti è legata alla necessità di procedere al recupero contestualmente alla conclusione della coltivazione della singola porzione del sottolotto, in modo da non perdere la funzionalità del terreno vegetale stoccato. A tale proposito si evidenzia che, al fine di salvaguardare le caratteristiche di fertilità del terreno di scotico, oltre a prevederne un riutilizzo tempestivo, è necessario che i cumuli di terreno vengano realizzati applicando determinate accortezze nelle lavorazioni di scotico, stoccaggio, gestione, riposizionamento in sito e nel dimensionamento come di seguito indicato.

Nell’esecuzione delle operazioni di asportazione e di stoccaggio occorre quindi limitare il più possibile il compattamento degli strati di terreno e nel definire le geometrie dei depositi di stoccaggio occorre tenere presente che, a causa del peso proprio del materiale staccato, gli strati inferiori del deposito vengono compromessi e si potrebbe creare per lo strato più interno del cumulo una condizione anaerobica. Bisogna quindi adottare accorgimenti finalizzati a ridurre il rischio di compromissione degli strati fertili del suolo in modo che il recupero del sito di cava possa poi essere efficace. Prendendo a riferimento quanto disposto all’art. 19 delle NdA del PRAE – stralcio I e III comparto, in corso di approvazione, nonché le indicazioni contenute in alcune pubblicazioni specifiche in materia, si segnala in particolare che:

- in fase di scotico occorre asportare e poi depositare separatamente gli strati superficiali (topsoil – primi 40 cm) del terreno da quelli profondi (subsoil da 40 cm ad 80/100 cm);
- il deposito di materiale derivante dallo strato superiore del suolo non dovrebbe superare l’altezza di 1,5 - 2 m in relazione alla granulometria del suolo ed al rischio di compattamento;
- occorre rinverdire i cumuli con specie erbacee autoctone a radici profonde dove siano presenti anche leguminose;
- occorre evitare sia fenomeni di ristagno idrico, sia di erosione (pendenze troppo accentuate).

Sulla base delle suddette considerazioni, si rileva che i cumuli di terreno previsti in progetto non sono stati distinti per *topsoil* e per *subsoil* ed hanno dimensioni rilevanti che rischiano di creare situazioni di compattazione eccessiva del terreno tale da impedire agli strati più interni del cumulo di ricevere il corretto apporto aerobico necessario a preservarne la fertilità. E’ quindi necessario ricorrere ad una soluzione progettuale differente, che garantisca la salvaguardia della funzionalità ecosistemica del terreno agricolo la quale risulta elevata in quanto l’area di cava ricade per circa $\frac{3}{4}$ della propria superficie in II Classe e per circa $\frac{1}{4}$ nella I Classe di capacità d’uso del suolo, è attualmente utilizzata ai fini agricoli ed è riconosciuta dal PPR come area di elevato interesse agronomico.

Inoltre, per quanto riguarda la funzione di mitigazione acustica dei suddetti cumuli si rileva che l’elaborato *Valutazione di impatto acustico previsionale* divide il sito di intervento in aree di analisi ed evidenzia che per le aree 3, 5 e 7 non viene rispettato il livello differenziale sui ricettori sensibili individuati. Pertanto ipotizza “[...] di adottare dei pannelli fono assorbenti mobili da installare in prossimità delle aree di scavo in corrispondenza delle abitazioni, in modo da proteggerle e limitare la propagazione del rumore. Tali barriere, per le aree 3 e 7, saranno da adottare durante le fasi di scotico iniziale, mentre successivamente, si provvederà a predisporre apposita barriera naturale con il materiale di scavo estratto e con lo stesso fronte scavo che raggiungerà un’altezza di circa 3 – 4 metri. Nella simulazione presente in relazione si è creata una C con i lati da 50 mt e alta 2,5 mt a ridosso dell’area di scavo e orientata in modo da proteggere le abitazioni più vicine. Tale intervento va spostato e ruotato a seconda della posizione dell’area di scavo

[...]”.

Tuttavia esaminando le planimetrie delle fasi di scavo di cui alle tavole 4, 5, 6 e 7, la barriera naturale risulta localizzata solamente sul lato nord e parzialmente sul lato nord est per il sottolotto IV e pertanto le tavole non sembrano allineate con le conclusioni a cui perviene la Valutazione di impatto acustico previsionale.

Pertanto, in considerazione delle esigenze di tempestività nel riutilizzo del terreno di scotico, delle accortezze tecniche e dimensionali necessarie a preservare la fertilità del terreno vegetale, del posizionamento adeguato delle barriere acustiche a protezione dei ricettori sensibili, della necessità di garantire una barriera piantumata e stabile che assolva efficacemente alle funzioni di mitigazione visiva, di abbattimento delle polveri e di creazione di biodiversità, si ritiene opportuno realizzare lungo il perimetro dell'intero sito di estrazione una barriera di terreno opportunamente piantumata che risponda a queste funzioni per l'intero periodo di attività della cava e prevedere altresì per ogni sottolotto cumuli di terreno vegetale di scotico di dimensioni ridotte, separati per il subsoil e per il topsoil e localizzati in idonee aree di stoccaggio, che verranno poi rimessi in sito al termine della coltivazione del sottolotto.

Ritombamento

Il progetto prevede il ritombamento della fossa derivante dagli scavi mediante l'utilizzo di diverse tipologie di materiali provenienti dall'esterno. Al termine dell'escavazione di ciascun lotto si procederà al parziale riempimento della depressione creatasi utilizzando più tipologie di materiali inerti previsti dal Regolamento regionale “Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive” di cui alla DGR 3/R del 25/03/2023.

Da quanto riportato negli elaborati progettuali, i materiali proposti per il riempimento della depressione saranno costituiti da *“terre e rocce da scavo, smarino di attività estrattive, rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008 e materie prime secondarie provenienti, per esempio, dal trattamento delle macerie”*.

In merito a tali tipologie di materiali inerti, di cui non sono state fornite delle stime in termini volumetrici e/o percentuali e la provenienza, si evidenzia preliminarmente che il citato regolamento regionale prevede che l'utilizzo delle diverse tipologie di materiali avvenga secondo un criterio di priorità che privilegia i materiali naturali (es. rifiuti di estrazione) rispetto a quelli provenienti dalla filiera del recupero dei rifiuti (es. aggregati riciclati).

Ciò premesso, e considerato che il recupero del sito di cava è finalizzato a riproporre sull'area gli usi agricoli e che il terreno presenta un'elevata fertilità (1 e 2^a classe di capacità d'uso), si ritiene che la possibilità di utilizzare materie prime seconde provenienti dal trattamento delle macerie e/o altri rifiuti inerti debba essere attentamente valutata per la scarsa idoneità degli stessi alla ricostruzione degli orizzonti pedologici esistenti, specie quelli sub-superficiali.

Si evidenzia inoltre che il regolamento 3/R/2023 prevede che il piano di posa del materiale di riempimento sia posto ad una distanza dalla quota di minima soggiacenza della falda non inferiore a 2 metri, indipendentemente dalla quota di fondo scavo autorizzata, ai sensi della L.r. 23/2016. Qualora il progetto preveda uno scavo minerario ad una distanza inferiore ai 2 metri dalla falda, tale distanza può essere garantita ricorrendo all'utilizzo dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e/o di terre e rocce da scavo di cui al comma 1, lettera b) del regolamento 3/R/2023.

Ciò premesso, tenuto conto delle attuali quote di fondo scavo previste rispetto a quelle di massima escursione di falda, emerge come la parte più a Est della cava non consentirebbe comunque la stesa sul fondo scavo di materiali provenienti dalla filiera dei rifiuti da demolizione, non essendo garantito il citato franco di 2 m.

Inoltre, per quanto attiene l'utilizzo dei rifiuti da estrazione ex D.Lgs. 177/08, si evidenzia che l'elaborato “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione – all. C” chiarisce che gli unici rifiuti di estrazioni prodotti dalla coltivazione di cava sono rappresentati dai terreni di scotico, mentre i limi derivanti dal processo di lavaggio e sezione granulometrica non verranno utilizzati per le operazioni di riempimento.

Considerato pertanto che i rifiuti di estrazione utilizzati per il riempimento non origineranno dalla coltivazione della cava in esame, ma verosimilmente proverranno da siti estrattivi gestiti da soggetti diversi dal proponente, si ritiene opportuno evidenziare che, a parere dell'Agenzia scrivente, l'impiego di rifiuti di

estrazione ai sensi del D.Lgs 177/08 può essere ammesso in loco solo se gli stessi provengono da siti estrattivi per i quali il Piano di gestione dei rifiuti presentato ed approvato dall'autorità competente prevede espressamente il conferimento nel sito estrattivo di cava Cascina Nuova.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'allegato B del Regolamento 3/R/2023, i materiali da utilizzare per il riempimento dei vuoti di cava, seppur in gran parte conferiti in loco con caratterizzazione analitica già effettuata dal produttore, dovranno essere sottoposti a ulteriori controlli analitici anche da parte del titolare dell'autorizzazione di cava secondo le modalità previste dal regolamento medesimo.

In attesa dei citati controlli analitici, i materiali dovranno essere depositati in cumuli in apposita area individuata nel progetto e solo ad avvenuta acquisizione dei rapporti di prova che attestino la conformità dei materiali potranno essere abbancati all'interno della depressione di cava.

È pertanto necessario che il progetto individui, per l'intero arco temporale di coltivazione, delle aree di deposito dei materiali, suddivise per tipologie, nella quali i materiali siano depositati in attesa di caratterizzazione ambientale.

Aspetti geologici

La Direzione azioni integrate EELL. - unità specializzata tutela del territorio, con nota prot. CM n. 49037 del 24/03/2025, ha segnalato quanto segue:

“L'area in oggetto, analogamente a quanto scritto nella “Relazione descrittiva e tecnica”, ricade al di fuori di qualsiasi area in dissesto. Si segnala solamente un'inondazione del Torrente Pellice avvenuta tra il 18 e il 20 Maggio 1977, che ha interessato il settore N della cava. Alla luce di ciò NON si individuano particolari problematiche geologiche

Tuttavia, per quanto concerne gli aspetti più tecnici sono stati individuate alcune problematiche che occorrerebbe risolvere nella successiva fase progettuale:

1) per l'analisi MASW viene utilizzata un'indagine pregressa posta a circa 800 m dal sito di cava. Vista tuttavia l'elevata variabilità composizionale laterale, come scritto peraltro dal Professionista, unita ad una distanza comunque non di certo vicina al sito, nonché il valore di V_{s30} di 361 m/s, quindi prossimo alla categoria di sottosuolo inferiore, sarebbe prudente effettuare un'indagine MASW specifica all'interno del sito di cava, sulla base della quale effettuare l'analisi di rischio e le simulazioni cinematiche. Sarà comunque cura e responsabilità del progettista in questo caso scegliere se effettuare un'indagine MASW all'interno del futuro sito di cava;

2) il piano regolatore vigente riporta un angolo di attrito pari a 30° per il sito oggetto di studio mentre in relazione viene utilizzato un angolo ben superiore, pari a 39° , comunque parecchio elevato considerando che si tratta di ghiaie con sabbie debolmente limose con locali livelli più sabbiosi e limosi. In generale i valori dei parametri geotecnici, in fase di progettazione, possono essere modificati rispetto a quanto riportato dai PRGC. Tuttavia, per fare ciò sarebbe necessario effettuare indagini specifiche in sito. Nel caso specifico invece sono stati solamente scavati dei pozzetti con prelievo di campioni e sulla base dell'angolo di riposo dei cumuli di terra sono stati stimati gli angoli di attrito. Tuttavia, nel caso in esame, effettuare specifiche prove penetrometriche potrebbe risultare improduttivo, in quanto si rischierebbe di andare a rifiuto in caso la punta incontrasse ciottoli grossolani, che dalle stratigrafie dei pozzetti parrebbero essere presenti. Non avendo a disposizione dati geotecnici non di letteratura, occorrerebbe utilizzare, per ragioni di sicurezza, dato l'elevato grado di incertezza, i valori minimi dei parametri geotecnici desunti dalle diverse correlazioni empiriche utilizzate in questa fase di progettazione. Nello specifico la coesione dovrà quindi essere posta pari a 0 e l'angolo di attrito pari a 34° - 36° (si veda il punto 3 in cui viene corretta la correlazione con le MASW), un valore certamente più simile a quello da PRGC e cautelativo rispetto ai 39° ;

3) i parametri geotecnici sono stati stimati usando delle correlazioni con i valori di V_s , dove tuttavia il Professionista ha considerato una velocità per i primi 7 m di circa 350 m/s quando in realtà è di 245 m/s (7/ (Spessori strati fino a 7 m/velocità strati fino a 7 m). Di conseguenza, usando il grafico di correlazione, il valore di angolo di attrito dovrebbe attestarsi intorno ai 34° e non agli oltre 40° (qua si ricollega a quanto affermato nel punto 2). In ogni caso tale correlazione è poco efficace in quanto caratterizzerebbe terreni

posti a circa 800 m di distanza dal sito di cava (si veda punto 1). Anche per questo motivo sarebbe saggio effettuare una specifica prova MASW in sito. È stata anche utilizzata la correlazione di Nayfac che, tuttavia, non può essere considerata sufficiente, in quanto mancano delle prove di laboratorio che quantifichino i valori dei dati di input (porosità, peso di volume e indice dei vuoti). La correlazione ha dato valori di 37°. Per lo stesso motivo neanche le correlazioni di Schmertmann e di Cestelli-Guidi possono essere considerate sicure, non essendo disponibili rispettivamente i valori da prove di laboratorio di densità relativa e di porosità. Le due correlazioni hanno dato valori di 42° e di 36°. Per tutti questi motivi, come già affermato al punto 2, converrebbe utilizzare il valore minimo (tra 34°, 37°, 42° e 36°), ottenendo quindi un angolo di attrito pari a 34° oppure di 36°. Casomai infatti si effettuasse una MASW in sito e questa dia valori superiori a 36°, il valore minimo sarebbe quello dato da Cestelli-Guida, ossia 36°;

4) manca il capitolo inerente alle verifiche di esclusione dei fenomeni di liquefazione, che, ai sensi dell'NTC18 è obbligatorio. Anche il capitolo inerente all'azione sismica di progetto dovrebbe essere spiegato molto meglio, inserendo inoltre le immagini e i grafici da INGV e gli spettri finali di risposta, per avere una maggiore chiarezza rispetto a quanto poi inserito nei dati di input per le verifiche in condizioni dinamiche;

5) nelle simulazioni cinematiche non viene affrontata l'analisi in condizioni dinamiche (inserimento K_v e K_h , approccio $A2+M2+R2$ e F_s limite pari a 1.2), o comunque non si individua il grafico che mette in evidenza le superfici critiche in tali condizioni, né la tabella finale che riporti i valori critici di F_s in condizioni dinamiche. Anche nelle conclusioni infatti si dice che il valore del F_s minore è pari a 1.134. Quindi risultano verificare solo le simulazioni statiche, peraltro usando dei valori di angolo di attrito che dovranno essere modificati, come scritto ai paragrafi 2 e 3.

Viabilità

L'intervento prevede la realizzazione di scavi al limite della fascia di rispetto stradale dalla progr. 10+534 alla progr. Km 10+814, lato destro della SP. 153.

Prima dell'inizio dei lavori, limitatamente alle interferenze con strade provinciali, dovrà essere ottenuta una concessione stradale sulla base di documentazione progettuale specifica per le opere viabili e scavi o opere in fascia di rispetto, sottoscritta da professionista abilitato, inoltrando istanza secondo le modalità desumibili dal sito della Città metropolitana, aggiornando gli elaborati secondo quanto segue.

L'istanza dovrà essere corredata da progetto definitivo sufficientemente dettagliato; le sezioni devono essere integrate con l'indicazione del confine stradale e la distanza da questo delle nuove opere e delle recinzioni / transennature (rammentando che quest'ultima distanza deve essere coerente con art. 26 del DPR. 495/92). Dovrà essere prodotto specifico disegno di dettaglio riguardante l'accessibilità.

Con la presente si segnala che in particolare la SP 153 di Babano presenta alcune criticità di tracciato, in particolare sezione stradale ridotta e banchina assente in alcuni tratti, in particolare in prossimità dell'area di cava.

Pertanto si chiede di stimare il numero di passaggi di mezzi sui diversi tratti della strada provinciale e relativi innesti (ad es. per raggiungere l'area impianti in Fraz. San Michele); eventuali innesti delle viabilità campestri per Fraz. San Luca sulla SP 153, che vengano utilizzati per manovre da e per l'area di cava, devono essere bitumati e verificati con uno studio delle sagome di ingombro dei veicoli pesanti in svolta ed eventualmente adeguati.

Acque sotterranee

Dalla ricostruzione della freatimetria riportata negli elaborati progettuali si evince la presenza di un franco tra la quota di fondo scavo e la massima escursione di falda che varia da un massimo di circa 2,25 m della porzione Ovest della cava ed un minimo di 1 m nel settore Est, corrispondente al sotto lotto IV.

Stante il minimo margine previsto per il rispetto del franco di falda nel settore di cava più orientale, considerata la notevole escursione della falda riscontrata in loco e le anomalie delle precipitazioni degli anni recenti utilizzati per la ricostruzione pluviometrica, si ritiene opportuno proseguire i monitoraggi presso i

piezometri esistenti in loco per un arco temporale maggiormente significativo rispetto a quello attuale, al fine di giungere ad una migliore definizione delle quote di pelo libero medio e di massima escursione della falda e, conseguentemente, individuare quote di fondo scavo che rispettino in qualsiasi condizione il franco di 1 m previsto per legge.

Inquinamento acustico

Nel contributo dell'ARPA prot CM n.00083680 del 19/05/2025 sono riportate le seguenti considerazioni:

Si rilevano alcune criticità nella caratterizzazione dei livelli di rumore con la cava in attività. Infatti, tenendo conto che secondo quanto riportato nella relazione tecnica le opere di mitigazione ipotizzate sono indicate come essenziali al rispetto dei limiti acustici, si ritiene che questo aspetto vada dettagliato con maggiore precisione. In particolare, si evidenzia che non sono stati riportati i livelli sonori ottenuti simulando l'utilizzo delle barriere mobili nelle aree di scavo n. 5 e n. 7, pur se queste sono indicate tra quelle maggiormente critiche e, pertanto, non è possibile valutare gli effetti complessivi di tali opere di mitigazione.

Inoltre, i dati relativi ai pannelli fonoassorbenti riportati nella relazione tecnica sono alquanto generici e risultano necessari maggiori dettagli tecnici. La descrizione dei provvedimenti di mitigazione acustica, infatti, deve essere supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Si segnala anche che i risultati delle simulazioni, riportati nella documentazione attraverso le mappe acustiche ottenute dal software previsionale, non sono di chiara lettura. Pertanto, risulta necessario predisporre una tabella riassuntiva che dettagli i livelli assoluto, di emissione e differenziale, oltre al livello di rumore residuo, rilevabili in modo puntuale presso i ricettori più esposti.

Per quanto riguarda la proposta del tecnico competente di effettuare una verifica delle effettive emissioni sonore ad attività a regime, al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi di mitigazione, si ritiene condivisibile tale approccio e si fa presente che i rilievi dovranno essere eseguiti nelle condizioni di potenziale massima criticità acustica.

Ciò premesso, si sottolinea che il progetto di coltivazione della cava ad oggi non è conforme con il P.R.G.C. del Comune di Villafranca Piemonte e che, di conseguenza, è stata proposta una variante dello strumento urbanistico.

A tale proposito la documentazione presentata non chiarisce se sarà necessario aggiornare la classificazione acustica comunale. L'elaborato *Valutazione di impatto acustico previsionale* prende solamente atto dell'attuale classificazione acustica dell'area (Classe acustica III), verifica che i livelli di rumore siano compatibili con quelli previsti per la III Classe acustica e richiede le misure di mitigazione per i superamenti riscontrati.

Si rileva che la scelta di mantenere la classe acustica III non è di per sé in contrasto con la normativa vigente e di fatto sembra una scelta dettata da considerazioni di tipo cautelativo in quanto richiede di apportare mitigazioni acustiche che non sarebbero dovute con l'attribuzione della Classe acustica IV. Si evidenzia comunque che le conclusioni sulla compatibilità della nuova destinazione d'uso introdotta dalla Variante con la classe acustica assegnata al sito dovranno essere contenute in una specifica relazione tecnica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77 che dovrà fare parte degli elaborati di Variante da predisporre per la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29 della L.R. 23/2016. Si precisa che la scelta di mantenere la Classe acustica attuale o di modificarla è una decisione di competenza del Comune che valuterà, sulla base delle risultanze della suddetta relazione tecnica, la strada da percorrere.

Qualità dell'aria

Si ritiene che gli impatti più rilevanti sulla componente in esame possano derivare dalla produzione e diffusione di polveri connesse alle operazioni di movimentazione degli inerti (es. scavo, deposito, carico e scarico mezzi) e dalle emissioni da traffico veicolare connesse ai gas di scarico ed alle polveri sollevate dal transito dei mezzi.

Con riferimento alla vicinanza di un ricettore abitativo nel settore Sud della cava (Cascina nuova), si suggerisce di adottare procedure e cautele operative atte a contenere la diffusione di polveri (es. bagnature cumuli e piste, utilizzo di camion telonati, ecc.) nella coltivazione delle porzioni di cava maggiormente prossime alla cascina.

Specie vegetali alloctone invasive

Considerando le finalità degli interventi di recupero ambientale previste, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio sulle specie esotiche invasive così come definite negli elenchi della DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85 del 2 agosto 2024 da attuare nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam.

Oltre a quanto già previsto, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui all' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto determinare significativi effetti ambientali rispetto alla situazione in essere sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- qualsiasi modifica sostanziale alle previsioni progettuali e alle condizioni di esclusione riportate nella presente determina, dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- dall'analisi della documentazione progettuale presentata e sulla base di quanto riportato in premessa, si ritiene che l'intervento di coltivazione della cava in oggetto, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, non presenti criticità tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA.

Ritenuto pertanto

di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 17/02/2025 ed ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa LR 23/2026 e smi;
- al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e smi e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

di prendere atto dei seguenti pareri, allegati a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Parere unico regionale trasmesso con nota prot.CM n. 00053547 del 31/03/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
- Determina n. 266 del 20/05/2025 del Comune di Villafranca Piemonte di esclusione dalla VAS.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi e i pareri pervenuti, in atti;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “**nuova cava di inerti denominata cava Cascina Nuova**”, previsto in Comune Villafranca P.te presentato in data 17/02/2025 dalla Ditta **Cava San Michele S.r.l.**- con sede legale in Villafranca P.te in Frazione San Michele, 15, – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente:

a) all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte,

fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fase autorizzativa ex LR 23/2026 e s.m.i.

b) al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e s.m.i e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

2) Di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni dodici dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza del completamento del progetto, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

3) Di rammentare che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 13/09/2024 ed integrata in data 26/09/2024 e 23/12/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi.

4) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino.

6) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

7) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

8) Di disporre la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente

9) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 22/05/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano